

AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Bari Bologna Brescia Firenze Lecco Milano Padova Roma Torino

<http://www.lsex.com>

**CIRCOLARE INFORMATIVA:
D.L. "Cura Italia" – Covid-19 del 17.3.2020 n. 18 (G.U. anno 161, n. 70)**

(Parte Prima)

Il nuovo Decreto c.d. Cura Italia n. 18/2020, emanato in virtù della situazione emergenziale venutasi a creare a causa della diffusione del Covid-19 su tutto il territorio nazionale, prevede misure fiscali di favore nei confronti di varie categorie di contribuenti e delle disposizioni di sostegno economico delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Di seguito, si illustrano le novità più rilevanti, rinviando ad una successiva circolare le misure di sostegno previste per i lavoratori dipendenti.

Indice:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE	
- PROROGHE SCADENZE FISCALI (adempimenti e versamenti artt. 60, 61, 62 e 68)	Pag.2
- CREDITI D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO (art. 64)	Pag.5
- CREDITI D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (art. 65)	Pag.6
- EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (art. 66)	Pag.6
- SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI (art. 67)	Pag.7
- PROROGA VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI (art. 69)	Pag.8
- MENZIONE PER LA RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI (art. 71)	Pag.8
- RINVIO UDIENZE E SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI (art. 83)	Pag.8
DISPOSIZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO	
- FONDO DI GARANZIA CENTRALE PMI (art. 49)	Pag.9
- ATTUAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' "PRIMA CASA" (art. 54)	Pag.10
- MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE (art. 55)	Pag.10
- MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI (art. 56)	Pag.11
- SUPPORTO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE MEDIANTE MECCANISMI DI GARANZIA (art. 57)	Pag.12
- INDENNITA' PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (art. 27)	Pag.12
- NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA' (art. 106)	Pag.12

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

PROROGHE SCADENZE FISCALI (adempimenti e versamenti artt. 60, 61, 62 e 68)

ADEMPIMENTI

Per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Tali adempimenti sospesi devono essere effettuati **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020

VERSAMENTI

Proroga n.1

Soggetti interessati

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
- s) imprese turistico recettive;
- t) le agenzie di viaggio e turismo;
- u) tour operator

Sospensione:

Sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:

- a) i termini relativi ai versamenti delle **ritenute alla fonte**, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Sono, altresì, sospesi i termini dei versamenti relativi all'**imposta sul valore aggiunto** in scadenza nel mese di marzo 2020.

Nuove scadenze:

Tali versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. In ogni caso non potranno essere oggetto di rimborso gli importi eventualmente già versati.

Eccezione:

solo persolo per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, i termini sono sospesi fino al 31 maggio 2020 e i versamenti devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020, tranne che per l'Iva in scadenza nel mese di marzo, per la quale vale la sospensione fino al 30 aprile 2020 e il versamento entro il 31 maggio 2020 in un'unica soluzione o dilazionato in 5 rate mensili di pari importo.. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Proroga n. 2

Soggetti interessati:

esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge

Sospensione:

sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

- a) relativi alle **ritenute alla fonte** di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta (**N.B.** la sospensione non riguarda le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni nei rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari di cui agli artt. 25 e 25 bis del D.P.R. n. 600/73) ;
- b) relativi **all'imposta sul valore aggiunto**;
- c) relativi ai **contributi previdenziali e assistenziali**, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria

Eccezione:

la sospensione dei versamenti **solo dell'imposta sul valore aggiunto**, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Nuove scadenze:

Tali versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Proroga n. 3

Soggetti interessati:

soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi **non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge

Sospensione:

i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (IRPEF), da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale sensi della presente disposizione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.

Nuove scadenze:

I soggetti che si avvalgono di questa facoltà devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto **in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Proroga n. 4

Soggetti interessati: tutti i contribuenti anche se non ricompresi nelle categorie elencate nei punti precedenti.

Remissione in termini: i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

VERSAMENTI DOVUTI ALL'AGENZIA DELLA RISCOSSIONE (Art. 68)

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini di tutti i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché da avvisi di accertamento e di addebito.

I versamenti oggetto di sospensione **devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione**. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Tali disposizioni valgono anche per

- gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali divenuti esecutivi in carico all'agente della riscossione;
- le ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali in carico all'agente della riscossione.

Inoltre, **slitta al 31 maggio (differito al 1° giugno 2020, perché giorno festivo)** il termine per il versamento della rata della "Rottamazione-ter" in scadenza il 28 febbraio 2020 e del "Saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo 2020.

CREDITI D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO (art. 64)

Al fine di incentivare la **sanificazione degli ambienti di lavoro** per contenere il contagio da COVID-19 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione **è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese** di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute nell'anno fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d'imposta dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24.

**CREDITI D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI
(art. 65)**

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto **un credito d'imposta pari al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, per i contratti relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.**

Il credito d'imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, ovvero a tutte le attività commerciali che non sono state soggette ad obbligo di chiusura dovuta all'emergenza sanitaria.

Il credito d'imposta dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24.

**EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(art. 66)**

Alle **erogazioni liberali in denaro e in natura** effettuate:

- **dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali**, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una **detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30% per un importo non superiore a 30.000 euro.**

- **dai titolari di reddito di impresa, arti e professioni** a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica nel corso dell'anno 2020 sono **deducibili dal reddito d'impresa** e ai fini **dell'imposta regionale sulle attività produttive** fa fede il criterio di cassa.

**SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI DEGLI ENTI
IMPOSITORI
(art. 67)**

1. La sospensione dei termini procedurali a favore dell'Amministrazione finanziaria

L'articolo sospende, per il periodo dall' 8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle **attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso**, da parte degli uffici degli enti impositori.

Per il medesimo periodo sono sospesi i termini per **fornire risposte alle istanze di interpello** (anche se a seguito di presentazione della documentazione integrativa o di invito alla regolarizzazione) presentate ex artt. 11, legge 212/2000, nonché nell'ambito del regime di adempimento collaborativo (art. 6, d.lgs. n. 128/2015) e dell'interpello per i nuovi investimenti (art. 2, d.lgs. n. 147/2015).

Il comma 2 regola le ipotesi in cui le **istanze di interpello siano presentate durante il periodo di sospensione** (8/3 – 31/5) disponendo che:

- a) tali domande sono ammesse solo se presentate per via telematica tramite pec (o posta ordinaria per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio italiano);
- b) i termini per la risposta (e per la regolarizzazione) di tali domande inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione (e quindi dal 1/6/2020).

2. Altri termini sospesi

Per lo stesso periodo è, inoltre, prevista la sospensione dei termini di:

- **ammissione al regime di adempimento collaborativo** (art. 7, comma 2, D.l. 128/2015);
- **procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata** (art. 1-bis D.l. n. 50/2017);
- **accordi preventivi per le imprese con attività internazionale** (art. 31-ter Dpr 600/73);
- rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra **imprese associate con attività internazionale** (art. 31-quater Dpr 600/73);
- procedura di **accordo preventivo per accedere ai benefici del "patent box"** (art. 1, commi 37-43, l. 190/2014).

Pur non trattandosi di procedimenti tributari in senso stretto, ma riguardando comunque attività degli uffici finanziari, il terzo comma dispone la sospensione (per il periodo 8/3-31/5) dei termini per le risposte alle istanze (salvo quelle urgenti ed indefectibili) per:

- **l'accesso alla banca dati dell'Anagrafe tributaria** e dell'Archivio dei rapporti finanziarie, autorizzate giudizialmente (ex art. 492-*bis* c.p.c., 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies disp.att.);
- **l'accesso agli atti** (art. 22 legge 241/1990);
- **accesso civico a dati e documenti** (art. 5 d.lgs. n. 33/2013).

3. La proroga biennale dei termini decadenziali e prescrizionali

Derogando espressamente ai principi dello Statuto dei contribuenti, l'ultimo comma dell'art. 67 richiama l'art. 12, d.lgs. n. 159/2015, ai sensi del quale **i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria** (ma anche di enti previdenziali e assistenziali) che scadono entro il 31/12 dell'anno della sospensione **"sono prorogati ... fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione"**.

Il riferimento è principalmente ai termini di decadenza per l'attività accertativa (ai fini delle imposte sui redditi, Iva, Irap) che scadono il 31/12/2020. Si pensi al potere di rettifica delle dichiarazioni dei redditi del 2015, in scadenza al 31/12/2020 che, in questo modo, è prorogato fino al 31/12/2022.

PROROGA VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI

(art. 69)

SLOT E VLT

I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 **sono prorogati al 29 maggio 2020**. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

SALE BINGO

A seguito della **sospensione dell'attività delle sale bingo** prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni – si legge ancora – **non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell'attività**.

MENTIONE PER LA RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI

(art. 71)

Sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal Titolo IV e dall'articolo 37 del D.L. in oggetto, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

RINVIO UDIENZE E SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI

(art. 83)

Tutte le **udienze dal 9 al 15 aprile 2020** dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono **rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020**.

Per lo stesso periodo (dal 9 marzo al 15 aprile) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Le previsioni in esame si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle **Commissioni tributarie**.

Quanto alla **sospensione** dei termini, il decreto specifica che si intendono sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti:

- per la fase delle indagini preliminari,
- per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione,
- per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi,
- per le impugnazioni
- e, in genere, tutti i termini procedurali.

Quanto al **computo**: ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Periodo 16 aprile – 30 giugno

Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i **capi degli uffici giudiziari**, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le **misure organizzative** necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Gli uffici giudiziari potranno limitare l'accesso del pubblico e/o l'orario di apertura e adottare le altre misure organizzative all'uopo individuate.

DISPOSIZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO

FONDO DI GARANZIA CENTRALE PMI (art. 49)

Per nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento "Cura Italia", lo Stato fornisce una **garanzia per prestiti a titolo gratuito fino a 5 milioni di euro per ciascuna impresa tramite il Fondo Centrale PMI presso Mediocredito**. Per gli interventi di garanzia diretta lo Stato garantisce una copertura pari all'80% fino a un importo massimo di euro 1.500.000,00 per singola impresa, per gli interventi di riassicurazione lo Stato garantisce la copertura del 90% dell'importo garantito da Confidi o altro fondo di garanzia a condizione che la garanzia non superi l'80% del finanziamento e fino ad un importo massimo di euro 1.500.000,00.

Sono ammissibili alla garanzia del fondo anche i finanziamenti per rinegoziazione del debito purchè vi sia un credito aggiuntivo almeno pari al 10 per cento del debito residuo.

Per le operazioni garantite dal Fondo per le quali gli istituti di credito hanno già accordato la sospensione del pagamento delle rate, per intero o per la sola quota capitale, a seguito dell'emergenza Covid-19, la durata della garanzia concessa dal Fondo viene allungata a titolo gratuito per un periodo pari alla sospensione concessa.

Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate dal sistema bancario in "sofferenza" o "inadempimento" nel periodo antecedente l'emergenza Covid-19.

Per le aziende appartenenti al settore turistico-alberghiero o al settore immobiliare che effettuano operazioni di investimento immobiliare con durata minima di anni 10 e importo superiore a euro 500.000 la garanzia del Fondo può essere cumulata ad altre forme di garanzia già concesse.

Sono ammissibili al Fondo, con copertura diretta per l'80% e in riassicurazione per il 90%, i nuovi finanziamenti erogati dagli istituti bancari e finanziari per un periodo massimo di mesi 18 e per un importo massimo di euro 3.000,00 in favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 con presentazione di autocertificazione, la garanzia è gratuita e non assoggettata a valutazione.

ATTUAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' "PRIMA CASA" (art. 54)

Per nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento "Cura Italia" sono **ammessi al Fondo Solidarietà i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti** che autocertificano di aver registrato in un trimestre successivo al 21.02.2020 un calo del 33 per cento del proprio fatturato rispetto a quello registrato nell'ultimo trimestre dell'anno 2019 in conseguenza alla chiusura/restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni della pubblica autorità emanate al fine di contrastare l'emergenza da Covid-19.

Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'ISEE.

Le modalità operative per l'accesso verranno definite con decreto di natura non regolamentare emesso dal MEF.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE (art. 55)

Le società che cedono a titolo oneroso entro il 31.12.2020 crediti vantati verso debitori inadempienti, possono trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate riferibili alle perdite fiscali non computate in diminuzione del reddito imponibile (art. 84 TUIR) alla data di cessione.

Ai fini della trasformazione in credito di imposta il valore non può superare il **limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti** ed il totale di questi ultimi non può superare il limite di 2 miliardi di euro.

L'inadempimento del credito si realizza a seguito del mancato incasso oltre i 90 giorni dalla data di scadenza concordata.

La trasformazione in credito di imposta avviene alla data di cessione del credito e il credito non è produttivo di interessi, l'opzione deve essere esercitata al massimo entro la chiusura dell'esercizio in cui ha effetto la cessione ed ha efficacia dall'esercizio successivo alla stessa.

La trasformazione in credito di imposta non è opzione applicabile alle società per le quali si è accertato lo stato di dissesto o di insolvenza ai sensi delle norme dettate dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI (art. 56)

Le PMI danneggiate dall'epidemia Covid-19 potranno avvalersi di seguenti **misure di sostegno finanziario**:

a) per le **aperture di credito a revoca** e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, **non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020**

b) per i **prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020** i contratti **sono prorogati**, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni

c) per i **mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, **il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020** e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Per avvalersi delle misure di sostegno finanziario **l'impresa autocertifica** di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza dell'epidemia Covid-19.

Non sono ammesse a tali misure di sostegno le imprese le cui posizioni debitorie risultavano già classificate "deteriorate" secondo le disposizioni bancarie prima della data di pubblicazione del decreto "Cura Italia".

Le operazioni oggetto di misura di sostegno saranno **garantite dal Fondo a titolo gratuito** per un importo pari al 33 per cento dei (i) maggiori utilizzi concessi, (ii) dell'importo dei finanziamenti prorogati, (iii) per l'importo delle singole rate di mutui e finanziamenti e dei canoni di leasing in scadenza entro 30 settembre 2020.

**SUPPORTO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE MEDIANTE MECCANISMI DI GARANZIA
(art. 57)**

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, **Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità**, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta.

**INDENNITA' PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA
(art. 27)**

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.

**NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA'
(art. 106)**

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, **l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.**

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, **l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**; le predette società possono altresì

prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che **l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.**

Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

T si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Le banche popolari e le banche di credito cooperativo, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.